Pubblicato il 29/04/2026

N. 01608/2026 REG.PROV.CAU.
N. 02705/2026 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2705 del 2026, proposto da [redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] non costituiti in giudizio;

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted], che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted], rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 956/2026

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, di [redacted];

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati [redacted];

Viste le conclusioni delle parti appellata e controinteressata come da verbale;

Ritenuto che la ricorrente lamenta "l'illegittimità derivata" dei provvedimenti amministrativi impugnati in quanto applicativi di una norma (l'art. 4, comma 4 lett. a, D.lgs. n. 116/2017) dichiarata costituzionalmente parzialmente illegittima (nella parte in cui limita la rilevanza del titolo preferenziale dell'anzianità professionale entro i dieci anni) e, per l'effetto, chiede l'annullamento di tali atti amministrativi per violazione di legge e il ricalcolo della graduatoria "di merito", con accertamento della propria corretta posizione in graduatoria, utile (a suo giudizio) all'ottenimento della nomina;

Nella sostanza il Tar ha ritenuto che la delibera immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente non è quella di nomina dei Giudici di Pace di Napoli adottato in data 17 dicembre 2025, ma quella di ammissione al tirocinio adottata dal C.S.M. in data 20 marzo 2024 "definitiva" quanto allo specifico punteggio attribuito a ciascun candidato e alla conseguente posizione in graduatoria;

Ritenuto tuttavia che la delibera del 20 marzo 2024 non appare essere l'atto lesivo idoneo ad esaurire il rapporto in quanto ammetteva la ricorrente al tirocinio e non determinava la graduatoria finale;

Ritenuto quanto al *periculum in mora* che il punteggio attribuito sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale lede definitivamente il bene della vita richiesto;

Ritenuto, pertanto di accogliere l'appello e di trasmettere l'ordinanza al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto di compensare le spese processuali del doppio grado in considerazione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2705/2026) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Rosaria Maria Castorina **Roberto Chieppa**

IL SEGRETARIO